



UN.I.COOP.

UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Nazionale del 16 Novembre 2013

TITOLO I
DENOMINAZIONE FINALITÀ, FUNZIONI

ART. 1
DENOMINAZIONE E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

È costituita l'Associazione Nazionale denominata "UNIONE ITALIANA COOPERATIVE".

L'Associazione ha sede in Roma ed è organizzata in ambiti territoriali secondo quanto previsto nel presente Statuto.

La denominazione abbreviata è "UN.I.COOP".

ART. 2
FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO
DI FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO

1. L'UN.I.COOP. ha quali scopi istituzionali:
 - a) la promozione e la diffusione, in Italia e all'estero, dei principi della mutualità e della cooperazione sociale quali indubbi fattori di sviluppo culturale e democratico; ciò assumendo e favorendo tutte le iniziative volte alla crescita della coscienza cooperativa e del Movimento Cooperativo con particolare riguardo ai Paesi di recente formazione democratica ed in via di sviluppo ove i richiamati valori assumono connotazioni di primario rilievo;
 - b) la difesa della cooperazione quale fattore di trasformazione e progresso delle strutture sociali;
 - c) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la discipli-

na degli enti cooperativi e mutualistici anche nella forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.);

- d) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, in Italia ed all'estero, degli enti cooperativi e mutualistici e dei loro associati;
- e) la formazione cooperativa ed imprenditoriale dei soci e amministratori degli enti aderenti nonché la formazione professionale dei quadri, dei tecnici e degli altri lavoratori addetti agli enti stessi;
- f) la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e, in genere, di tutti i cittadini all'acquisizione ed alla gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;
- g) l'organizzazione, a tal fine, su base territoriale di centri di assistenza, orientamento e formazione aperti a tutti coloro i quali vogliano intraprendere un'attività produttiva secondo i richiamati principi della cooperazione e della mutualità o ancora riorganizzarla avvalendosi degli strumenti propri dell'economia cooperativa e sociale;
- h) l'attuazione ad ogni livello dell'assistenza amministrativa, legale e tecnico-economica agli enti aderenti, anche mediante adeguate forme di revisione e di monitoraggio, realizzate d'iniziativa dell'organizzazione, come espressione del principio dell'autocontrollo e come strumento permanente di perfezionamento gestionale;
- i) la raccolta di ogni documentazione e l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione, anche a fini di interesse generale;
- j) la promozione, la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di comunicazione, dell'immagine della cooperazione nel Paese;
- l) ove riconosciuta ai sensi di legge (art. 5 D.L. C.P.S. 14.12.1947 n.1577) la rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e le funzioni tutte demandate in conformità delle vigenti normative ivi comprese, quelle relative alle ispezioni ordinarie di cui alle sopra citate disposizioni.

2. L'UN.I.COOP. potrà svolgere anche attività connesse a quelle indicate ed in particolare, a mero titolo esemplificativo:
 - avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti territoriali e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
 - stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca nonché partecipare ad enti ed organizzazioni italiane, straniere ed internazionali aventi scopi affini.
3. Entro tre anni dovrà essere costituito presso l'UN.I.COOP. un fondo di solidarietà sul quale dovranno affluire i fondi ad esso destinati costituiti da:
 - a) minimo del 3% degli utili annui degli associati;
 - b) residui della liquidazione delle associate, dopo la restituzione ai soci del solo capitale effettivamente versato e rivalutato e degli eventuali dividendi maturati;
 - c) quanto ad esso espressamente devoluto.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 3 ASSOCIATI - EFFETTI DELL'ADESIONE

1. L'UN.I.COOP. è costituita da enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto del comma 5° e seguenti del presente articolo.
 2. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare,
-

l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti all'UN.I.COOP., nonché di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.

3. Possono essere aggregati all'UN.I.COOP. enti ed organismi che esplicino normalmente attività affini a quelle della cooperazione e che, comunque, favoriscano l'incremento di essa.
4. Gli aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza dell'UN.I.COOP.
5. Gli enti di cui ai commi precedenti aderiscono all'UN.I.COOP. per il tramite delle Unioni Territoriali competenti.
6. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente all'UN.I.COOP..
7. L'adesione dei consorzi e degli enti controllati da organismi cooperativi viene deliberata a livello territoriale omogeneo agli stessi: provinciale, interprovinciale, regionale o nazionale.
8. Apposite norme del regolamento dell'UN.I.COOP. precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui all'art.2, comma 1, lett. g), e per l'adozione delle misure conseguenti.
9. A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.
10. L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta iscrizione al libro soci da parte dell'UN.I.COOP..
11. Gli enti di cui sopra godono del diritto di partecipazione alle fasi assembleari di pari livello, secondo le norme del presente Statuto.
12. Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dell'ente medesimo, secondo l'apprezzamento e con le modalità all'uopo determinate dal Comitato

Esecutivo dell'UN.I.COOP.

13. L'adesione all'UN.I.COOP. comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali e territoriali nei quali si articola l'UN.I.COOP. stessa.
14. Gli enti a carattere misto sono assegnati al Dipartimento Nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.
15. Gli enti aderenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) osservare lo Statuto dell'UN.I.COOP., nonché quelli dei Dipartimenti Nazionali e delle Unioni Territoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
 - b) uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dall'UN.I.COOP., dai Dipartimenti Nazionali e dalle Unioni Territoriali;
 - c) versare i contributi stabiliti dagli organi competenti dell'UN.I.COOP., dei Dipartimenti Nazionali e delle Unioni Territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
 - d) abbonarsi all'organo ufficiale di stampa dell'UN.I.COOP.;
 - e) comunicare all'Unione Territoriale competente, o all'UN.I.COOP., per gli enti nazionali od interregionali, gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione o dell'UN.I.COOP. hanno diritto di partecipare;
 - f) ricevere la revisione e il monitoraggio di cui alla lettera g) dell'art.2 comma 1 del presente Statuto;
 - g) ricevere le ispezioni ordinarie che l'UN.I.COOP. sarà chiamata ad eseguire, successivamente all'intervenuto riconoscimento da conseguirsi ai sensi del D.L.C.P.S. 14-12-1947, n.1577 e successive modificazioni.

ART. 4
RECESSO ED ESCLUSIONI

1. Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice Civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione Nazionale.
2. Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione dell'ente associato con la quale l'ente stesso aderisca successivamente ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo se non sia stata comunicata e concordata preventivamente con l'UN.I.COOP. secondo le procedure stabilite dal regolamento delle adesioni.
3. Della dichiarazione di recesso prende atto l'organo cui spetta la deliberazione di ammissione dell'ente.
4. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso o abbiano perduto i requisiti e le caratteristiche di cui al comma 8 dell'art. 3 o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione centrale o periferica. L'esclusione dalla qualifica di socio è disposta anche nei confronti degli enti aderenti che non versano i contributi associativi chiesti dall'UN.I.COOP. Nazionale, dopo regolare diffida in merito.
5. La deliberazione di esclusione spetta agli organi competenti a decidere l'ammissione dell'ente.
6. La deliberazione di esclusione per morosità spetta al Comitato Esecutivo Nazionale.
7. Le deliberazioni assunte a norma del punto 5 che precede devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'associato il quale potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'UN.I.COOP.. Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il

ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento di eventuali danni, ma fa soltanto riacquistare all'interessato la qualità di socio.

8. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione.
9. I consorzi nazionali, nonché gli enti e le società di servizio, che sono strumenti attuativi delle politiche di sviluppo cooperativo dell'UN.I.COOP., escludono le cooperative ad essi aderenti recedute dall'UN.I.COOP., ovvero escluse dalla stessa.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 5

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli enti aderenti alla Associazione sono organizzati in Dipartimenti Nazionali corrispondenti ai diversi settori di attività e sono membri di Unioni, di norma a circoscrizione provinciale, denominate “UN.I.COOP. - Unione provinciale di (nome della provincia)” o regionale - (quando non sussistono i livelli organizzativi provinciali) - denominate “UN.I.COOP. - Unione regionale di (nome della regione)”, nonché, qualora nella regione sussistano due o più Unioni provinciali, di Unioni a circoscrizione interprovinciale, costituite dalle medesime Unioni, denominate “UN.I.COOP. - Unione interprovinciale di (nome delle rispettive province)”.
2. Gli statuti dei Dipartimenti Nazionali e delle Unioni Territoriali, deliberati dalle rispettive assemblee, si uniformano allo Statuto dell'UN.I.COOP. e ne riportano nel testo le norme che le riguardano nonché quelle concernenti gli

associati. Detti statuti devono prevedere norme per assicurare adeguate rappresentanze settoriali e territoriali degli enti associati.

3. Il regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce i principi per la individuazione e la composizione degli organi delle Unioni Territoriali in analogia a quelli dell'UN.I.COOP., prevedendo altresì modalità e garanzie di tutela delle minoranze.
4. Tali statuti e le eventuali successive proposte di modificazione devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'UN.I.COOP..
5. L'istituzione di una Unione Territoriale, nonché l'unificazione di due o più Unioni provinciali in un'Unione interprovinciale o regionale ovvero l'istituzione di due o più Unioni provinciali in luogo di una Unione interprovinciale o regionale, è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'UN.I.COOP. su proposta formulata dal Comitato Esecutivo della medesima UN.I.COOP..
6. L'organizzazione è ispirata al principio della massima autonomia e responsabilità degli organi intermedi e a quello del decentramento organizzativo e di rappresentanza, in quanto compatibili con il principio dell'unicità ed efficienza dell'organizzazione complessiva.

ART. 6

UNIONI PROVINCIALI

1. Le Unioni provinciali o interprovinciali rappresentano l'UN.I.COOP. nell'ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi dell'UN.I.COOP., i compiti a questa attribuiti in campo nazionale dall'art. 2 del presente Statuto.
2. In particolare, sono compiti fondamentali delle Unioni provinciali e interprovinciali nonché di quelle regionali, quando non sussistano Unioni a livello territoriale inferiore: la promozione sul territorio di competenza di nuove

iniziative cooperative e dello sviluppo degli enti aderenti; l'aggregazione di enti cooperativi operanti nel territorio di competenza; l'attuazione, sotto il coordinamento dell'UN.I.COOP., dei servizi amministrativi, legali, fiscali, finanziari, tecnici ed economici agli enti aderenti; la promozione, progettazione e coordinamento dei processi di integrazione e di sviluppo.

3. In particolare spetta alle Unioni provinciali e/o interprovinciali designare, salvo diversa disposizione di legge, agli enti ed autorità provinciali e locali, i rappresentanti del Movimento Cooperativo, d'intesa con l'UN.I.COOP. dandone notizia alla Unione regionale.
4. Le Unioni provinciali e/o interprovinciali promuovono e assicurano la partecipazione degli enti aderenti all'attività delle Unioni regionali e dell'UN.I.COOP. e li rappresentano nelle Assemblee per la elezione degli organi delle Unioni regionali e dell'UN.I.COOP.
5. L'UN.I.COOP. stabilisce nel Regolamento di attuazione le norme per la elezione degli organi delle Unioni Territoriali e per l'esercizio della rappresentanza di cui al comma precedente, sulla base dei seguenti criteri direttivi.
 - a) partecipano con diritto di voto alle assemblee delle Unioni Territoriali gli enti aderenti in regola con i contributi verso l'UN.I.COOP. effettivamente versati e pervenuti in tempo utile prima dell'Assemblea stessa;
 - b) il numero dei voti spettanti ad ogni ente aderente che risulti ammesso all'Assemblea viene fissato ai sensi dell'art. 10, comma 9, prevedendo che a ciascun ente non possano comunque spettare più di 5 voti;
 - c) sono eleggibili negli organi delle Unioni gli amministratori e i soci degli enti aderenti in regola con i contributi di cui sopra.
6. Le Unioni provinciali e/o interprovinciali devono uniformarsi alle direttive generali dell'UN.I.COOP. e dell'Unione regionale. Esse hanno l'obbligo di trasmettere gli avvisi di convocazione dei propri organi collegiali all'Unione regionale e all'UN.I.COOP.. L'UN.I.COOP. e le Unioni regionali possono partecipare con proprio rappresentante alle sedute suddette.
7. Le Unioni provinciali e/o interprovinciali godono di autonomia patrimoniale,

amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali di cui al comma precedente, e sono sottoposte al controllo dell'UN.I.COOP. e dell'Unione regionale, se da UN.I.COOP. appositamente delegata. Delle obbligazioni contratte dalle Unioni rispondono le Unioni medesime con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto delle Unioni.

8. Le Unioni provinciali o interprovinciali determinano, previa approvazione dell'UN.I.COOP. Nazionale, la misura dei contributi loro dovuti dalle cooperative aderenti, con l'esclusione dei contributi associativi.
9. Le Unioni provinciali possono costituire sedi di rappresentanza a livello Comunale, su decisione del Consiglio Provinciale, previa approvazione del presidente dell'Unione Regionale competente.
10. Per motivi di coordinamento e conoscitivi, copie dei bilanci e relazioni sulla loro attività sono trasmesse all'UN.I.COOP. e all'Unione regionale, se, come sopra appositamente delegata, la quale, ai detti fini e in casi di necessità, potrà disporre accertamenti, informandone l'UN.I.COOP., alla quale vanno altresì riferite le conclusioni e proposte del caso.
11. Nei casi di irregolarità o di constatata persistente inefficienza (in questo secondo caso con preventivo richiamo della presidenza dell'UN.I.COOP. diretto ai singoli componenti degli organi sociali dell'Unione provinciale e/o interprovinciale), il Comitato Esecutivo dell'UN.I.COOP. ha facoltà, sentito il competente organo dell'Unione regionale se delegata o su proposta dello stesso, di nominare un delegato UN.I.COOP. ai sensi dell'art. 15 comma 2 lettera d).
12. In casi particolarmente gravi, il Comitato Esecutivo dell'UN.I.COOP. potrà nominare un commissario ad acta con l'incarico di porre in essere gli atti specificatamente indicati dall'UN.I.COOP..
13. Nei casi più gravi, il Consiglio Direttivo dell'UN.I.COOP. ha facoltà di sciogliere gli organi sociali dell'Unione provinciale e/o interprovinciale e di nominare un commissario che rimuova le irregolarità e le inefficienze e che,

entro il periodo di tempo all'uopo stabilito dal Consiglio Direttivo, di norma non eccedendo, nel massimo, il termine di due anni, salvo il caso di proroghe particolarmente motivate, provveda alla convocazione dell'Assemblea dell'Unione per la ricostituzione dei normali organi sociali.

14. Qualora il Consiglio Direttivo valuti che le irregolarità o le disfunzioni siano tali da non poter essere eliminate da una gestione commissariale, il Consiglio medesimo può provvedere direttamente a sciogliere l'Unione per ricostituirla su nuove basi.
15. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre revocare all'Unione la rappresentanza dell'UN.I.COOP. anche con provvedimento autonomo, dandone avviso agli enti cooperativi aderenti e agli enti pubblici e privati interessati.
16. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'UN.I.COOP., senza effetto sospensivo.
17. Gli organi delle Unioni provinciali e/o interprovinciali durano in carica 5 anni. L'Assemblea che provvede alla loro elezione è tenuta nel trimestre precedente l'Assemblea per l'elezione degli organi dell'UN.I.COOP. e ad essa interviene un delegato UN.I.COOP..

ART. 7

UNIONI REGIONALI

1. Le Unioni regionali rappresentano l'UN.I.COOP. nell'ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano i compiti ad essa attribuiti in campo nazionale dall'art. 2 del presente Statuto.
2. In particolare, spetta alle Unioni regionali:
 - a) rappresentare di fronte alle amministrazioni ed agli altri enti regionali, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi dell'UN.I.COOP., gli interessi e le indicazioni degli enti aderenti;

- b) elaborare, nel quadro delle linee politiche dell'UN.I.COOP., la politica cooperativa nell'ambito regionale;
 - c) promuovere ed attuare iniziative ed intese volte a coordinare le attività di interesse comune, sia generali che settoriali, delle Unioni provinciali e/o interprovinciali nelle rispettive regioni;
 - d) designare agli enti regionali, salvo diversa disposizione di legge, i rappresentanti del Movimento Cooperativo aderente all'UN.I.COOP., d'intesa con la stessa;
 - e) promuovere la costituzione, d'intesa con i Dipartimenti Nazionali competenti, dei Dipartimenti Regionali di cui al successivo art. 8, tra gli enti aderenti che operano negli specifici settori di attività, agevolandone il funzionamento;
 - f) eseguire, o concorrere ad eseguire per delega o incarico dell'UN.I.COOP., la riscossione dei contributi dovuti dagli enti aderenti anche ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di vigilanza e revisione sugli organismi cooperativi;
 - g) istituire, d'intesa con le Unioni provinciali e/o interprovinciali, servizi in favore delle medesime e degli enti associati, mirando ad operare quale raccordo funzionale tra l'organizzazione locale e quella dell'UN.I.COOP. nell'ambito del coordinamento generale di quest'ultima;
 - h) collaborare con l'UN.I.COOP., ove ne intervenga il riconoscimento quale Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta del Movimento Cooperativo, per l'adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive previste dal D.L.C.P.S. 14-12-1947, n. 1577, sue successive modificazioni e relative disposizioni di attuazione, secondo norme per l'effettuazione della revisione da formularsi dal Comitato Esecutivo dell'UN.I.COOP..
3. Le Unioni regionali godono di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali stabilite dall'UN.I.COOP.. Delle obbligazioni contratte dalle Unioni regionali rispondono
-

le Unioni medesime con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni medesime in nome e per conto delle Unioni.

4. Le Unioni regionali, nel rispetto delle direttive dell'UN.I.COOP., determinano i contributi loro dovuti dagli enti associati.
5. Alle Unioni regionali, il Comitato Esecutivo dell'UN.I.COOP. può affidare compiti di ispezione, sorveglianza ed intervento sul funzionamento amministrativo e l'efficienza organizzativa delle Unioni provinciali e/o interprovinciali.
6. Le Unioni regionali devono uniformarsi alle direttive generali dell'UN.I.COOP.. Ad esse è fatto obbligo di trasmettere gli avvisi di convocazione delle riunioni dei propri organi all'UN.I.COOP., la quale ha facoltà di farsi rappresentare nelle stesse.
7. Per motivi di coordinamento e conoscitivi, copie dei bilanci e delle relazioni sull'attività svolta o programmata sono trasmesse dalle Unioni regionali all'UN.I.COOP..
8. È in facoltà dell'UN.I.COOP. disporre, in ogni caso, visite ispettive a fini di accertamento e verifica.
9. Qualora si rilevino nel loro funzionamento irregolarità di qualsiasi natura o inefficienza, si applicano le disposizioni dei commi dal 11° al 16° dell'articolo precedente.
10. Alle Unioni regionali nel cui territorio non vi siano Unioni provinciali e/o interprovinciali si applicano le norme di cui all'art.6.
11. Gli organi delle Unioni regionali durano in carica cinque anni. L'Assemblea che provvede alla loro elezione è tenuta nel trimestre precedente l'Assemblea per l'elezione degli organi dell'UN.I.COOP. e ad essa interviene un delegato dell'UN.I.COOP..

ART. 8
DIPARTIMENTI NAZIONALI E REGIONALI

1. I Dipartimenti, nell'ambito delle direttive generali dell'UN.I.COOP. e in applicazione dei rispettivi statuti, determinano le linee di azione del settore, curano la promozione ed il potenziamento degli enti aderenti nei rispettivi settori di attività, li assistono sul piano tecnico ed economico e li rappresentano, con l'intervento dell'UN.I.COOP., nella stipulazione di accordi o di contratti nazionali collettivi di lavoro.
2. Un rappresentante dell'UN.I.COOP. fa parte di diritto degli organi collegiali di ciascun Dipartimento Nazionale.
3. In caso di irregolarità o inefficienza gravi e persistenti, il Comitato Esecutivo dell'UN.I.COOP., sentito anche il rappresentante UN.I.COOP. negli organi del Dipartimento, convoca i componenti degli organi direttivi del Dipartimento stesso per esaminare la situazione.
4. Qualora il Dipartimento Nazionale non elimini le cause delle irregolarità o inefficienze entro 60 giorni, il Comitato Esecutivo dell'UN.I.COOP. ha facoltà di nominare un delegato dell'UN.I.COOP. che si affianchi agli organi dipartimentali per il ristabilimento della normale e corretta gestione.
5. Ove questo obiettivo non sia raggiunto entro 6 mesi, ovvero il Consiglio Direttivo dell'UN.I.COOP. valuti che le irregolarità o le inefficienze siano tali da non poter essere rimosse ai sensi del comma precedente, il Consiglio medesimo può adottare provvedimenti analoghi a quelli previsti dall'art.6 comma 13, 14 e 15.
6. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'UN.I.COOP., senza effetto sospensivo.
7. A livello regionale sono istituiti Dipartimenti regionali di settore in corrispondenza dei rispettivi Dipartimenti Nazionali alle condizioni e con le modalità previste nel regolamento di attuazione.

8. I Dipartimenti regionali costituiti hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio dei corrispondenti Dipartimenti Nazionali secondo le norme stabilite in sede regolamentare.
9. Gli statuti dei Dipartimenti regionali devono essere conformi ad uno schema di statuto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'UN.I.COOP. su proposta dei Dipartimenti Nazionali interessati.
10. I Dipartimenti Regionali sono sottoposti a controlli ed interventi analoghi a quelli previsti nei commi precedenti per i Dipartimenti Nazionali, da espletarsi da parte delle Unioni regionali competenti, di intesa con i Dipartimenti Nazionali interessati.
11. Possono essere altresì istituiti, per iniziativa e nell'ambito delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, comitati di settore in corrispondenza dei rispettivi Dipartimenti Nazionali.

TITOLO IV

ORGANI DELL'UN.I.COOP.

ART. 9

ORGANI

Gli organi dell'UN.I.COOP. sono:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 10

COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati degli enti aderenti di cui ai commi seguenti, dai Presidenti delle Unioni regionali, provinciali e/o interprovinciali e dei Dipartimenti Nazionali nonché dai rappresentanti degli enti nazionali ed interregionali censiti nei ruoli nazionali.
2. Alle riunioni dell'Assemblea Nazionale partecipano di diritto e con diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'UN.I.COOP. su deliberazione del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, ogni 5 anni con i compiti di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo successivo e negli altri anni con i compiti di cui al comma 3 dell'articolo successivo e in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'utilità.
4. I temi, gli argomenti e ogni altra modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio Direttivo con regolamento che preveda anche un'apposita Commissione dell'Assemblea, di cui determina composizione e attribuzioni, nonché, quando occorra, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature a Presidente.
5. I delegati elettivi all'Assemblea Nazionale sono nominati dai Consigli delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, ovvero, nelle regioni in cui queste non vi siano, dai Consigli delle Unioni regionali, secondo le norme previste dal regolamento dell'Assemblea, salvo casi di inesistenza o irregolare funzionamento dell'Unione, nel qual caso decide la Commissione dell'Assemblea.
6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio Direttivo e l'O.d.G. dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti alle Unioni provinciali, interprovinciali e regionali, almeno 90 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'O.d.G. prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso

almeno 30 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'Assemblea anche tramite la pubblicazione sull'organo di stampa ufficiale dell'UN.I.COOP..

7. Con l'avviso stesso il Presidente dell'UN.I.COOP. stabilisce la data entro la quale i Presidenti delle Unioni provvederanno a convocare le Assemblee per la preliminare elezione degli organi delle Unioni e successivamente i Consigli per la discussione dei temi fissati per l'Assemblea e per l'elezione dei delegati.
8. Alle riunioni dei Consigli di cui al comma precedente interviene un delegato dell'UN.I.COOP..
9. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti a ciascuna unione provinciale, interprovinciale, o regionale, nelle regioni in cui non vi siano Unioni provinciali e/o interprovinciali, è fissato nel regolamento dell'Assemblea tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo, anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.
10. Gli enti cooperativi a carattere regionale e interprovinciale partecipano all'Assemblea della Unione provinciale o interprovinciale in cui hanno la sede sociale.
11. L'Assemblea Nazionale nomina l'ufficio di presidenza, i Segretari, i Questori e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi dell'UN.I.COOP.. Negli altri casi è presieduta dal Presidente UN.I.COOP..
12. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti né faccia richiesta.
13. Le liste dei candidati a membri del Consiglio Direttivo, da eleggere in seduta plenaria ai sensi del primo comma lettera b) del successivo art. 12, dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati all'Assemblea.
14. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non

siano delegati, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, i Senatori e i Deputati della Repubblica in carica, che abbiano ricoperto o ricoprano incarichi direttivi nei vari gradi dell'UN.I.COOP..

ART. 11

COMPITI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale stabilisce gli indirizzi generali del Movimento Cooperativo aderente, in relazione ai temi ed argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, contenuti nell'O.d.G. di cui all'articolo precedente.
2. L'Assemblea formula in conseguenza il programma dell'attività ed elegge ogni cinque anni il Presidente Nazionale nonché i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
3. L'Assemblea esamina congiuntamente o disgiuntamente temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa, il rapporto sullo stato dell'organizzazione e lo stato di attuazione del programma UN.I.COOP. o formula proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
4. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.
5. L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
6. Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'UN.I.COOP. proposte dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati all'Assemblea.

ART. 12
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente Nazionale;
 - b) da un minimo di 36 ad un massimo di 75 membri eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, con maggioranza qualificata di 2/3.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
3. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Comitato Esecutivo che non ne facciano parte ad altro titolo.

Sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sei parlamentari, di norma due per la Camera dei Deputati, due per il Senato e due per il Parlamento Europeo, che siano espressione del Movimento cooperativo.
4. I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
5. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea ai sensi della lett. b), comma 1 del presente articolo, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.
6. Alle sostituzioni si dovrà provvedere entro 90 giorni.
7. Il Consiglio potrà, in quanto osservato il principio della reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni nazionali che svolgano attività di interesse cooperativo.

ART. 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, in esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa dell'UN.I.COOP., fissandone gli orientamenti politico - organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione.
 2. In particolare, il Consiglio Direttivo elegge:
 - a) il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente e da 3 a 5 membri che compongono il Comitato Esecutivo, che potrà essere aumentato in misura pari al numero degli ex Presidenti Nazionali presenti nel Comitato Esecutivo stesso. Almeno due terzi vengono eletti tra i propri componenti e ne determina i compensi anche con riferimento allo svolgimento di particolari incarichi o funzioni;
 - b) stabilisce le condizioni di partecipazione, incluse le responsabilità degli enti e delle persone, agli organi ed all'attività dell'UN.I.COOP.;
 - c) approva i regolamenti di attuazione del presente Statuto;
 - d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il Regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea. Determina altresì il rapporto di rappresentanza tra enti aderenti e delegati ai fini della partecipazione e dell'esercizio del voto, fissando modalità e condizioni di partecipazione secondo quanto disposto all'art. 10, comma 9;
 - e) autorizza la costituzione dei Dipartimenti Nazionali e delle Unioni Territoriali e ne approva gli statuti nonché le loro eventuali successive modificazioni;
 - f) determina i mezzi di finanziamento dell'UN.I.COOP. nonché la misura e i criteri per la riscossione dei contributi alla medesima dovuti dagli enti aderenti;
-

- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'UN.I.COOP.;
- h) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
- i) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative, fissandone i temi;
- l) adotta i provvedimenti di cui all'art. 6, commi 13, 14 e 15, all'art.7, comma 9, ed all'art.8 del presente Statuto;
- m) deferisce al Collegio dei Probiviri i membri degli organi dell'UN.I.COOP., dei Dipartimenti Nazionali, delle Unioni Territoriali e dei Dipartimenti regionali che con il loro comportamento determinano danno e pregiudizio all'UN.I.COOP. e ne delibera la sospensione dalla carica;
- n) sottopone all'Assemblea le proposte di modifiche allo Statuto dell'UN.I.COOP. da esso formulate;
- o) esercita le funzioni ad esso specificatamente demandate dalla Assemblea;
- p) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo, in particolare, alla risoluzione di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le vari strutture e organi del Movimento ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei Probiviri;
- q) elegge il Presidente Nazionale con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quinquennale. Il Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Direttivo resta in carica fino al termine del quinquennio in corso;
- r) la convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio indicato dai Consiglieri almeno tre giorni prima. In caso di necessità ed urgenza può essere effettuata a mezzo fax o telegramma indicando la data, la sede e l'ordine del giorno;
- s) per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o del suo facente funzione.

ART. 14
COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto:
 - dal Presidente Nazionale;
 - dagli ex Presidenti Nazionali UN.I.COOP. quali membri di diritto sino ad un numero massimo di quattro;
 - dal Vicepresidente Vicario e dal Vicepresidente Nazionale;
 - da tre a cinque membri eletti ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. a).
2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, di volta in volta o in via permanente, dirigenti dell'organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolari rilevanza per il Movimento Cooperativo.
3. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Comitato Esecutivo, decadono automaticamente dalla carica.
4. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero tra i membri del Comitato Esecutivo, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 15
COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo cura la gestione e l'amministrazione dell'UN.I.COOP. e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. In particolare:
 - a) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) predispone e sottopone al Consiglio Direttivo le determinazioni sulla misura dei contributi associativi dovuti all'UN.I.COOP. dagli enti aderenti;

- c) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Direttivo;
- d) adotta e revoca i provvedimenti di cui all'art. 6, commi 11 e 12, all'art. 7, comma 9, e all'art. 8, comma 4 del presente Statuto, nonché delega funzioni o affida incarichi alle Unioni regionali, provvedendo, quando occorra, alle relative revoche;
- e) provvede sulla struttura organizzativa dell'UN.I.COOP., mediante l'istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
- f) delibera su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi dell'UN.I.COOP.;
- g) propone al Consiglio Direttivo modifiche ai regolamenti;
- h) delibera sulla adesione dei Consorzi Nazionali ed interregionali e di tutti gli enti a carattere nazionale nonché negli altri casi previsti dal regolamento delle adesioni;
- i) nomina i rappresentanti dell'UN.I.COOP. nei vari enti e commissioni a carattere nazionale e concerta con le Unioni Territoriali la nomina dei rappresentanti di quest'ultima a livello locale;
- l) esercita le funzioni non esplicitamente riservate dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di urgenza, delibera su materie di competenza di quest'ultimo, chiedendone la relativa ratifica alla prima riunione utile;
- m) la convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo;
- n) delibera l'esclusione del socio per morosità.

ART. 16
PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea Nazionale tra persone di prestigio e di fama riconosciuta anche al di fuori dell'Associazione.

Il Presidente Nazionale garantisce l'unitarietà di tutte le componenti presenti nell'UN.I.COOP., cura l'immagine dell'UN.I.COOP. stessa e la sua presenza nel mondo della cooperazione.

Presiede, ove non diversamente disposto, l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

Cura i rapporti dell'associazione con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche nazionali, con le forze politiche, nonché con gli altri movimenti in Italia e all'estero.

Convoca il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo secondo le modalità di convocazione previste per i singoli organi sociali.

ART. 17
COMPITI DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale inoltre:

- a) ha la firma sociale e può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come aprire conti correnti bancari e postali, rilasciare quietanze liberatorie, nominare delegati specificandone le attribuzioni, nominare procuratori legali e consulenti determinandone i compensi;
- b) previa deliberazione del Comitato Esecutivo potrà contrarre prestiti, mutui anche ipotecari, chiedere affidamenti ad istituti bancari, concedere ipoteche,

firmare cambiali in nome e per conto dell'UN.I.COOP., concedere prestiti, nonché concedere, postergare, cancellare e rinunciare ad ipoteche legali;

- c) attua le direttive fissate dagli organi collegiali dell'UN.I.COOP.;
- d) esercita tutte le funzioni demandategli dal presente statuto e/o dagli organi collegiali dell'UN.I.COOP.:
 - nomina i responsabili degli uffici e del personale, stabilendone le funzioni e la struttura organizzativa;
 - assume, trasferisce e licenzia il personale stabilendone le funzioni e le retribuzioni.

Ai fini del migliore espletamento dei compiti affidatigli, il Presidente Nazionale può delegare al Vice Presidente Vicario, al Vice Presidente o a membri del Comitato Esecutivo, l'esercizio di tutte o parte delle proprie funzioni nell'ambito delle direttive fissate dagli organi collegiali dell'UN.I.COOP..

In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni al medesimo attribuite dal presente statuto vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

Il Vice Presidente svolge su indirizzo del Presidente compiti di coordinamento ed organizzazione di specifici settori;

- e) in sede di costituzione delle Unità Territoriali il Presidente delle stesse viene nominato dai partecipanti all'atto costitutivo su proposta del Presidente Nazionale.

ART. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre revisori effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall'Assemblea Nazionale alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio.
2. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dell'UN.I.COOP. nonché assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Comitato Esecutivo.
4. In caso di carenza dell'organo, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea che rinnova gli organi.

ART. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall'Assemblea, alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio.
2. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. I soci e le persone componenti gli organi dell'UN.I.COOP., delle Unioni territoriali e dei Dipartimenti Nazionali e Regionali sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni degli organi istituzionali dell'UN.I.COOP..
4. I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e l'UN.I.COOP. oppure fra questi e le persone fisiche componenti gli organi dell'UN.I.COOP., dei Dipartimenti Nazionali, delle Unioni Territoriali e dei Dipartimenti Regionali, sempre relativamente ai rapporti sociali.
5. I Probiviri decidono altresì su ogni questione di cui all'art. 13, lettera m).
6. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto – a pena di decadenza – nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

7. I Proviviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa di ogni formalità in modo irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.
8. In caso di carenza dell'organo, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea che rinnova gli organi.

TITOLO V PATRIMONIO E GESTIONE

ART. 20 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'UN.I.COOP.

1. Il patrimonio dell'UN.I.COOP. è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
2. Sono entrate ordinarie:
 - a) i contributi associativi ordinari, integrativi o di tesseramento, assistenziali e per servizi resi, corrisposti dagli enti aderenti;
 - b) i contributi obbligatori per legge;
 - c) gli interessi e le rendite patrimoniali.
3. Sono entrate straordinarie:
 - a) i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
 - b) i contributi di enti pubblici e privati;
 - c) ogni altra eventuale entrata.

Il patrimonio dell'UN.I.COOP. è indivisibile e non può essere ripartito tra i soci né durante la vita né allo scioglimento dell'Associazione.

ART. 21
FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il Bilancio consuntivo è il complesso delle attività e delle passività dell'UN.I.COOP.

Il Bilancio consuntivo è composto dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Al Bilancio consuntivo sono allegate le evidenze contabili dei Dipartimenti Nazionali e i bilanci delle società ed enti ai quali l'UN.I.COOP. partecipa.

Il Bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO VI
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 22
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Nel caso di scioglimento dell'UN.I.COOP. l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori.
2. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti cooperativi e mutualistici (consorzi e società) già aderenti all'UN.I.COOP., designati e scelti dall'Assemblea stessa, o anche da istituti di studio, formazione ed informazione cooperative.

3. Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario dell'UN.I.COOP. potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Comitato Esecutivo e da approvarsi dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SPECIALI

ART. 23
DISPOSIZIONI SPECIALI

1. In relazione all'autonomia prevista nelle regioni a statuto speciale per quanto riguarda la legislazione cooperativistica e la vigilanza sugli enti cooperativi, apposite convenzioni possono disciplinare le adesioni, le ispezioni, i rapporti organizzativi con le associazioni territoriali ed eventuali deroghe in materia di statuti.
2. Tali convenzioni e loro modificazioni devono essere approvate dal Consiglio Direttivo dell'UN.I.COOP..



UN.I.COOP.
UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

www.unicoop.it - info@unicoop.it